



COMUNE DI ZAGAROLO

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

Ordinanza N. 61 del 28-05-2026

OGGETTO: REITERAZIONE PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI, IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E COMUNE (CULEX) NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

VISTE le precedenti Ordinanze Sindacali con cui sono stati impartiti alla cittadinanza alcuni comportamenti da seguire al fine di prevenire e controllare la diffusione di alcune malattie potenzialmente pericolose per gli esseri umani, quali l'Arbovirosi e la Dengue, trasmesse da insetti vettori, in particolare dalla zanzara tigre (*Aedes Albopictus*) e, più in generale, dalla zanzara comune (*Culex*), secondo le indicazioni contenute nelle *"Linee guida per il controllo di culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia"* emanate dall'Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie e Immunomediate - Rapporti ISTISAN 09/11 e nel Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025;

ACCERTATO che la presenza e la diffusione della zanzara tigre e, più in generale, della zanzara comune, interessa l'interotteritorio cittadino;

CONSIDERATO che i casi di patologie verificatesi nel territorio regionale, che vedono quali vettori del virus le suddette zanzare, rappresentano un segnale della presenza di circolazione virale potenzialmente pericolosa per la salute pubblica;

CHE la normativa europea Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE obbliga gli Stati membri a far rispettare il principio di *"nondeterioramento"* al fine di raggiungere un buono stato chimico ed ecologico dei corpi idrici superficiali e sotterranei nell'ambito del quale si inserisce anche la lotta al vettore;

VISTA la nota trasmessa dalla ASL ROMA 5 – Dipartimento di Prevenzione – UOC Igiene Pubblica – acquisita all'Ufficio Protocollo di questo Comune in data 11/02/2026 con n. 4547, con la quale si sottolinea, inoltre, l'importanza dell'attività di prevenzione ambientale attivate a livello comunale per il contrasto alle Arbovirosi, secondo quanto indicato nel suddetto PNA 2020-2025;

CONSIDERATO CHE, soprattutto in ambito urbano, la presenza di tombini, caditoie, fontane e altri ristagni d'acqua favoriscono i focolai di proliferazione larvale e, pertanto, soprattutto a seguito delle raccomandazioni del Ministero della Salute ed in considerazione delle segnalazioni di casi di malattie infettive trasmesse da tali insetti, si richiede ai Sindaci la massima collaborazione al fine di provvedere alla disinfestazione del territorio comunale, nonché ad emanare apposita ordinanza sindacale;

CHE, pertanto, in via cautelativa e precauzionale, è necessario mettere in atto ogni possibile misura, affinché i cittadini adottino comportamenti proattivi di eliminazione dei siti di produzione larvale, al fine di prevenire la

trasmissione delle malattie agli esseri umani;

CHE i provvedimenti di prevenzione e gli interventi larvicidi (di disinfestazione), attuati dall'Amministrazione locale nelle sole aree pubbliche, non sono sufficienti a mantenere l'infestazione sotto la soglia di sopportabilità e che soltanto con l'intervento dei privati nelle aree di competenza si riuscirà a mantenere l'infestazione a livelli accettabili dal punto di vista della molestia e ridurre al minimo i rischi sanitari dovuti alla presenza della zanzara tigre;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in merito in via precauzionale e cautelativa, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente nel territorio comunale;

VISTE le *“Linee guida per il controllo di culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia”*, emanate dall'Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie e Immunomediate - Rapporti ISTISAN 09/11 e il PNA 2020-2025;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

La reiterazione di quanto stabilito con le precedenti Ordinanze Sindacali, ovvero tutti i cittadini, tutti i soggetti pubblici e privati, nonché in particolare le imprese ed i responsabili di aree di particolare criticità a causa della proliferazione del fenomeno dell'infestazione da *Aedes Albopictus* (zanzara tigre) e *Culex* (zanzara normale), quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale, sono tenuti al rispetto delle seguenti misure:

1. non abbandonare definitivamente o temporaneamente negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione - barattoli, secchi, bidoni, vasche, sottovasi - nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare comunque qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere al controllo, alla pulizia ed alla chiusura ermetica, con teli impermeabili e con coperchi, di tutti i contenitori lasciati all'aperto, in modo da evitare il formarsi di focolai di infezione;
3. procedere ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo - annaffiatori, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative – oltre che allo svuotamento dell'acqua in essi contenuta, alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente procedere al loro allontanamento, ovvero ad una loro idonea chiusura (mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta); non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole (trappole per la cattura di uova di zanzara tigre) inserite nel sistema di monitoraggio dell'infestazione, ove la procedura preveda l'utilizzo di prodotti contro le larve di zanzara;
4. tenere sgombri i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. provvedere nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento di adulti di zanzara;
6. prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane, in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi, oppure immettervi pesci larvivori, tipo pesci rossi, che si nutrono delle larve di zanzara; qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica, l'acqua su di essi eventualmente accumulatasi;
7. seguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con un contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
8. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
9. chiudere stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua (fusti, bidoni ecc.); in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata;
10. nei cimiteri: nel caso di utilizzo di fiori finti, i vasi detenuti all'aperto devono essere forati sul fondo, oppure

devono essere riempiti con sabbia, al fine di impedire il ristagno di acqua; inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente devono essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua in caso di pioggia; non devono essere utilizzati sottovasi;

11. provvedere nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell'erba;
12. non utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, al fine di non favorire la proliferazione di zanzare;
13. di verificare che le grondaie non siano otturate per evitare ristagni d'acqua ed assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte di acqua stagnante anche temporanee;
14. convogliare in appositi apparati di scarico, la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione degli edifici;
15. evitare la formazione di raccolte di acque anche in luoghi poco accessibili o nascosti quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai, etc.;
16. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche ed altre raccolte di acqua non rimovibili, presenti negli spazi di proprietà private o nelle corti delle strutture di pertinenza, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, registrati e regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità per tale uso e acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l'agricoltura. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; dovrà essere effettuato comunque almeno un trattamento ogni quattro settimane; indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve essere effettuato entro 5 giorni da ogni consistente precipitazione atmosferica. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; dovrà essere conservata la documentazione attestante l'avvenuto trattamento qualora effettuato da Ditte specializzate, ovvero il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente.

La presente Ordinanza prevede inoltre:

1) per i gestori di depositi anche temporanei di pneumatici per attività di riparazione generazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale, l'obbligo di:

- a. stoccare i pneumatici dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitareraccolte d'acqua sui teli stessi;
- b. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, rigenerazione o commercializzazione;
- c. provvedere nel caso di impossibilità di procedere alla idonea copertura dei pneumatici, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali, seguendo le indicazioni di cui al **punto 16**;

2) per i responsabili di qualsiasi cantiere, l'obbligo di:

- a. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori. Qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata oppure vanno svuotati completamente con periodicità non superiore ai 5 giorni;
- b. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte di acqua;
- c. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

d. assicurare nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali, seguendo le indicazioni di cui al **punto 16**;

3) per tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati, l'obbligo di:

- a. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- c. chiudere stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;
- e. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti con prodotti larvicidi nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione ed alla commercializzazione seguendo le indicazioni di cui al **punto 16**;

4) per tutti i proprietari e/o gestori di attività, agricoltori o chiunque abbia la effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acqua, l'obbligo di:

- a. effettuare idoneo trattamento larvicida delle acque alle dosi riportate in etichetta in ragione dei volumi di acqua trattati e con le modalità e frequenze indicate;
- b. oppure introdurre negli specchi di acque una popolazione di pesci larvivori in numero sufficiente a garantire l'abbattimento delle larve di zanzara in ragione dei volumi di acqua presenti;

5) coloro che gestiscono insediamenti zootecnici dovranno:

- a. evitare la proliferazione di larve di zanzare negli abbeveratoi provvedendo al loro completo svuotamento al massimo ogni tre giorni;
- b. trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, anche scoline, fossi irrigui, ecc., seguendo le indicazioni di cui al **punto 16**;

I trattamenti devono essere effettuati con prodotti autorizzati garantendo la tutela dell'ambiente e delle produzioni zootecniche.

DISPONE

- Che della presente Ordinanza Sindacale venga data immediata e adeguata diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Zagarolo all'indirizzo www.comune.zagarolo.rm.it sezione Albo on-line;
- che copia della presente venga trasmessa alla ASL Roma 5 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - per prendere visione di quanto disposto e per gli eventuali provvedimenti di competenza, al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine, alle quali è demandato il controllo del rispetto della presente.

Quanto sopra viene disposto a scanso di qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare in caso di mancato rispetto del presente provvedimento.

Avverso il presente Provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

Zagarolo,28-05-2026

IL SINDACO
DOTT.SSA EMANUELA PANZIRONI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005